



di Sansepolcro

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sansepolcro (AR), 17.11.2016

Oggetto: Riapertura dell'Ufficio del Giudice di Pace a Sansepolcro a seguito della delibera di giunta dell'Unione dei Comuni n. 104 dell'11/10/2016

Premesso

- Visto l'art 1 comma 1 del D.Lgs 156/12 che prevede la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di cui alla tabella A allegata al decreto, a seguito del quale è stato soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro, con notevole svantaggio per i cittadini di tutti i comuni della Valtiberina;
- Visto il lungo percorso intrapreso dall'Unione dei Comuni per la riapertura di detto Ufficio del Giudice di Pace presso il comune di Sansepolcro, a servizio di tutti i comuni della Valtiberina, obiettivo coronato dal DM 27 maggio 2016 avente ad oggetto il ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro, che sarebbe dovuto essere ricostituito a partire dal 1 gennaio 2017;
- Viste le delibere di tutti i comuni della Valtiberina che impegnano gli stessi alla riapertura del predetto Ufficio;
- Visto che le due unità di personale da destinare all'Ufficio del Giudice di Pace sono già state individuate dai comuni di Sansepolcro ed Anghiari e sono già state formate avendo espletato il previsto tirocinio presso la sede del Giudice di Pace di Arezzo;
- Visto che le spese per i restanti comuni sarebbero irriskorie, trattandosi delle sole utenze dell'Ufficio composto da 2 impiegati-cancellieri da ripartire fra i 7 comuni;

- Vista l'estrema importanza di tale "nuovo" servizio associato per l'intera Valtiberina, ridotta ad un ruolo marginale all'interno della Regione Toscana e del comprensorio aretino, attesa la drastica diminuzione dei servizi operata sul territorio, in particolare, per quanto qui interessa, degli Uffici Giudiziari ossia della sezione distaccata del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99, che prevede entro un anno dall'emanazione il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali al Giudice di Pace, che comprenderanno sul piano civile i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio, i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, di minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria, ma soprattutto l'estensione della competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5 mila attuali) e per i sinistri stradali fino a 50 mila euro (oggi è 30 mila), l'assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, mentre sul piano della competenza penale saranno attribuite al Giudice di Pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., salvo che sussistano altre circostanze aggravanti), il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.), l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962). Tale legge, aumentando considerevolmente la mole di contenzioso affidata all'Ufficio del Giudice di Pace, renderebbe ancor più importante per i cittadini il mantenimento sul territorio dello stesso;
- Vista l'incidenza positiva che una riapertura dell'Ufficio del Giudice di Pace avrebbe per il nostro territorio anche a livello economico generando un transito non indifferente di utenza;
- Vista la delibera di giunta dell'Unione dei Comuni n. 104 dell'11/10/2016 con la quale si è ritenuta "non più percorribile l'ipotesi che l'Unione dei Comuni Montani della Valtiberina e, conseguentemente, tutti i Comuni ad essa appartenenti, si facciano carico dei costi di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace consistente nelle spese di funzionamento e di erogazione del

servizio giustizia della sede, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo”, delibera che di fatto porterebbe ad una non riapertura dell’Ufficio medesimo;

- Viste le considerazioni svolte in occasione del Consiglio dell’Unione del 27.10.2016, durante il quale è emersa la volontà di voler riconsiderare la decisione di non riattivare il Servizio in questione e di ricercare possibili soluzioni alle problematiche emerse legate, in particolare, alla sopravvenuta indisponibilità del dipendente formato messo a disposizione dal Comune di Anghiari;


Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

Il Sindaco del Comune di Sansepolcro per conoscere:

- quali sono le determinazioni dell’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana rispetto alla citata delibera di giunta n. 104 dell’11.10.2016, nello specifico, data l’importanza del servizio in oggetto per tutti i motivi suesposti, se l’Unione dei Comuni intende revocare tale delibera e, quindi, attivarsi nuovamente per la riapertura in Valtiberina dell’Ufficio del Giudice di Pace e con quali modalità sia tempistiche che organizzative;
- se l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana ha già provveduto ad avvisare gli Uffici istituzionali e le Autorità Giudiziarie competenti del contenuto della delibera di giunta n. 104 dell’11.10.2016;
- nell’ipotesi di revoca della citata delibera di giunta n. 104 dell’11.10.2016 e nel rispetto dei termini stabiliti per la ricostituzione dell’Ufficio del Giudice di Pace, con quali tempistiche si intende impegnarsi a comunicare quanto di dovere ai competenti menzionati Uffici tenuto conto dell’impellenza dei tempi.

I Consiglieri



Giacomo Gallucci
ppp